


UNITRE - 2024-2025

Il mondo del

DIRITTO

ANTONIO CAVAGNARO

**10 . DIRITTO COMMERCIALE
impresa e società**



Diritto commerciale

Il diritto commerciale

- ❑ è quel settore del diritto privato in cui confluiscono gli istituti che disciplinano gli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività degli operatori economici (ossia quelle attività produttive volte alla generazione di beni o alla erogazione di servizi)
- ❑ ha, in particolare, ad oggetto la regolamentazione normativa dell'organizzazione e dell'esercizio dell'attività dell'impresa (individuale e collettiva)
- ❑ è un sistema normativo può essere quindi definito come il «diritto privato dell'impresa» (imprenditore, società, contratti commerciali, crisi dell'impresa)

L'imprenditore (1)

Imprenditore

Art. 2082 c.c.: «è **imprenditore** chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi». Pertanto, i requisiti della nozione giuridica di imprenditore sono:

- l'attività economica intesa come attività diretta alla produzione di nuova ricchezza;
- l'organizzazione consistente nel coordinamento dei fattori produttivi (mezzi, capitale, lavoro, ecc.);
- la professionalità implicante l'abitudine e la stabilità nell'esercizio dell'attività economica, che non deve risultare saltuaria od occasionale;
- la destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività (soddisfazione di bisogni altrui).

Impresa: ogni attività economica organizzata, esercitata professionalmente e diretta alla produzione di beni e di servizi per il mercato.

Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.) – (avviamento e cessione).

Segni distintivi: ditta (ragione sociale, denominazione), insegna, marchio.

Classificazioni dell'impresa

- Criterio qualitativo
 - Imprenditore agricolo
 - Imprenditore commerciale
- Criterio quantitativo
 - Imprenditore piccolo (artigiano, coltivatore diretto, piccolo commerciante: art. 2083 c.c.)
 - Imprenditore medio grande
- Criterio personale
 - Imprenditore individuale
 - Imprenditore collettivo (società).

L'imprenditore (2)

Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)

L'imprenditore agricolo è definito dal legislatore in relazione a due ambiti di attività: le attività agricole essenziali e quelle ad esse connesse:

- attività agricole essenziali sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento di animali;
- attività agricole connesse sono quelle dirette:
 - alla conservazione, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura
 - alla fornitura di beni o di servizi, svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda impiegate in via ordinaria nell'esercizio dell'attività agricola.

Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)

E' imprenditore commerciale chi esercita:

- un'attività d'impresa diretta alla produzione di beni o servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliare alle precedenti.

L'imprenditore commerciale è soggetto ad un particolare regime giuridico, comunemente denominato statuto dell'imprenditore commerciale con:

- obbligo della tenuta delle scritture contabili (libri obbligatori: libro giornale e libro degli inventari);
- assoggettabilità a procedure concorsuali in casi di insolvenza;
- iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, con la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

L'imprenditore (3)

Piccolo imprenditore

Ai sensi dell'art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori:

- ❑ i coltivatori diretti del fondo;
- ❑ gli artigiani;
- ❑ i piccoli commercianti;
- ❑ coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

Al piccolo imprenditore si applica una disciplina di favore rispetto a quella prevista per gli imprenditori commerciali "non piccoli":

- l'esclusione dell'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili;
- la non assoggettabilità, per il caso di insolvenza, alle procedure concorsuali;
- il dovere di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, per la quale è prevista una mera efficacia di pubblicità notizia, distinta dalla pubblicità legale che invece si accompagna all'iscrizione nella sezione ordinaria.

Imprenditore artigiano (l. 443/1985)

E' imprenditore artigiano il piccolo imprenditore che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'attività artigiana si caratterizza in base ai seguenti requisiti:

- deve avere ad oggetto la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica od usuale;
- il suo titolare deve dirigerla personalmente, collaborarvi con il proprio lavoro professionale e con l'eventuale apporto dei propri familiari, assumendosi la piena responsabilità dell'azienda, con tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua direzione e gestione;
- il numero di dipendenti e apprendisti che lavorano nell'impresa non devono superare determinati limiti.

Impresa familiare (art. 203-bis c.c.)

E' l'impresa nella quale prestano attività continuativa di lavoro il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Ai soggetti partecipanti all'impresa spettano: il diritto al mantenimento, il diritto agli utili, il diritto di partecipare alle decisioni (adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all'impresa).

Impresa individuale e collettiva

Sotto il profilo della struttura organizzativa, si distingue tra

- ❑ **impresa individuale**, caratterizzata dalla figura dell'imprenditore-proprietario che ha la direzione ed il controllo dell'attività economica, assumendo il rischio delle operazioni intraprese, rischio che si traduce nella responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte nell'interesse dell'impresa (art. 2740 c.c.);
- ❑ **impresa collettiva**, la quale prevede la collaborazione in forma associata tra due o più soggetti che assumono collettivamente la funzione imprenditoriale, condividendo la responsabilità e i rischi connessi all'esercizio dell'impresa, ma anche gli utili che ne derivano (si tratta di fattispecie in cui, attraverso la stipula di un contratto, si dà vita ad una società, ossia un ente distinto dalle persone dei singoli soci che vi partecipano, dotato in misura più o meno ampia di autonomia patrimoniale e di una struttura organizzativa più o meno complessa). Possibilità di società unipersonali.

SOCIETA': ai sensi dell'art. 2247 c.c., «*con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*».

Requisiti essenziali:

- i conferimenti: prestazioni di dare o fare cui i contraenti si obbligano (beni o servizi)
- l'esercizio in comune dell'attività economica: oggetto sociale (gestione in comune e condivisione del rischio di impresa)
- la divisione dell'utile (scopo mezzo: lucro oggettivo / scopo fine: lucro soggettivo)
- no professionalità: anche società occasionali.

Tipi di società

- ❑ **Società lucrative** (scopo di lucro: produzione di utili che verranno distribuiti tra i soci): società di persone e società di capitali;
- ❑ **Società mutualistiche** (solo società di capitali) (scopo mutualistico: fornire ai soci beni/servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, con risparmio di spesa o maggiore remunerazione per l'attività svolta);
- ❑ **Società consortili** (scopo consortile: migliorare – senza rinuncia al fine di lucro – la redditività delle imprese aderenti coordinando la produzione o lo scambio o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività).

Le società di persone e di capitali (1)

In tutte le società è presente un elemento personale (i soci) ed un elemento patrimoniale (il capitale) costituito dalla somma dei conferimenti. In alcuni tipi di società, tuttavia, prevale l'elemento personale costituito dalla persona dei soci (società di persone), mentre in altri più della persona dei soci è importante l'aspetto economico della società (società di capitali).

❑ Società di persone

Nelle società di persone prevale l'elemento soggettivo dei loro componenti con responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti di terzi (i soci rispondono con il loro patrimonio personale nel caso in cui la società non sia in grado di far fronte ai debiti contratti).

Sono società di persone: [la società semplice](#), [la società in nome collettivo](#) e [la società in accomandita semplice](#).

❑ Società di capitali

Il capitale sociale è costituito dalla somma di tutti i conferimenti che sono stati forniti dai soci. Esso deve obbligatoriamente sussistere, in un ammontare minimo, per costituire la società e permettere che questa inizi ad operare; ha un ruolo di garanzia generica per il pagamento dei debiti sociali; è indice delle dimensioni e della consistenza finanziaria della società; costituisce un debito della società verso i soci, nel senso che al momento dello scioglimento del rapporto sociale essi avranno diritto a ottenere il rimborso di quanto avevano conferito (sempre che questo non sia stato impiegato per far fronte alle perdite).

Il patrimonio sociale, invece, può definirsi come l'insieme di tutte le componenti (attive e passive) che costituiscono il patrimonio della società inteso come soggetto giuridico autonomo (beni immobili, crediti, debiti, ecc.).

Sono società di capitali: [la società a responsabilità limitata \(anche semplificata\)](#), [la società per azioni](#) e [la società in accomandita per azioni](#).

Le società di persone e di capitali

<i>di persone</i>	<ul style="list-style-type: none">Società sempliceSocietà in nome collettivo (S.n.c.)Società in accomandita semplice (S.a.s.)	} a scopo di lucro
<i>di capitali</i>	<ul style="list-style-type: none">Società per azioni (S.p.a.)Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	
	<ul style="list-style-type: none">Società cooperativaSocietà di mutua assicurazione	} a scopo mutualistico

Le società di persone e di capitali (2)

Le differenze principali tra società di persone e società di capitali

- ❑ Le **società di persone** hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta.
Le **società di capitali** sono dotate di un'autonomia patrimoniale perfetta: per questo motivo hanno personalità giuridica. Nelle società di capitali i soci non rispondono mai dei debiti sociali.
- ❑ L'amministrazione della **società di persone** spetta di norma ai soci, mentre nelle società di capitali la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore (struttura corporativa della **società di capitali**): quest'ultimo può anche non essere un socio.
- ❑ Nelle **società di persone** il socio ha poteri di controllo diretti. Viceversa, nelle società di capitali (quantomeno in quelle di maggiori dimensioni) il socio può esercitare un controllo sull'andamento della società solo attraverso un organo di controllo (il collegio sindacale o il comitato di sorveglianza).
- ❑ La cessione delle quote, nelle **società di persone** è subordinata, di norma, al consenso di tutti i soci; viceversa, la quota di partecipazione nelle **società di capitali** può essere, salvo diversa previsione dello statuto, trasferita liberamente a terzi (nella società per azione, con la cessione delle azioni possedute).
- ❑ Le modificazioni del contratto sociale, nelle **società di persone** devono avvenire, salvo patto contrario, all'unanimità; invece, nelle **società di capitali** esse possono essere adottate a maggioranza.
- ❑ Le vicende personali del socio, di regola, sono irrilevanti nelle **società di capitali**, mentre rivestono importanza nelle **società di persone**. In queste ultime, per esempio, il socio non può svolgere attività in concorrenza con la società (salvo consenso degli altri soci); inoltre, nelle società di persone, la morte del socio non comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società.

Le società di persone

❑ Società semplice

- La forma più elementare di società e modello di riferimento per le società in generale
- il contratto costitutivo non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti
- essa può avere ad oggetto esclusivamente attività di natura economica lucrativa non commerciale.

❑ Società in nome collettivo

- Prototipo normativo della società lucrativa commerciale.
- società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (sia pure in via sussidiaria).
- la stipulazione del contratto di s.n.c. deve esser fatta per iscritto (con scrittura privata autenticata da notaio oppure con atto pubblico).

❑ Società in accomandita semplice

Caratterizzata da due diverse categorie di soci:

- accomandanti: conferendo soltanto e non partecipando alla gestione sociale, non assumono responsabilità verso i terzi creditori sociali e hanno solo l'obbligo di versare alla società il proprio apporto;
- accomandatari: partecipano alla gestione della società e alla direzione, assumono responsabilità illimitata e rispondono anche con il proprio patrimonio sia pure in via sussidiaria delle obbligazioni sociali.

Le società di capitali (1)

Società di capitali **lucrative**

Società per azioni

Nella s.p.a. le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate dalle azioni, ovvero titoli di credito trasferibili.

Il capitale sociale è frazionato in un determinato numero di azioni, di cui i soci sono proprietari fino a quando ne sono in possesso.

Le azioni danno diritto: ai dividendi, alla ripartizione del patrimonio in caso di chiusura, alla partecipazione all'assemblea dei soci.

Società a responsabilità limitata (anche semplificata)

Nelle s.r.l. i soci hanno responsabilità limitata.

I diritti del socio sugli utili da distribuire e sulle decisioni da assumere sono proporzionali alla sua quota di partecipazione.

Rispetto alle società per azioni, il trasferimento di quote tra soci richiede la trascrizione con un atto notarile e, successivamente, comunicazione al registro delle imprese.

La s.r.l.s. è può essere costituita da un singolo socio (unipersonale) e con un conferimento di capitale minimo di 1€. La procedura di costituzione è semplificata e i relativi costi risultano ridotti.

Le s.r.l.s. rappresentano una opportunità per gli imprenditori individuali che, grazie alla responsabilità limitata, vedono decadere il rischio di rispondere delle obbligazioni con il proprio patrimonio personale.

Società in accomandita per azioni

La s.a.p.a è una società di capitali molto simile alla s.p.a., con la differenza che esistono due tipologie di soci:

- soci accomandatari (art. 2455 c.c.), assumono il ruolo di amministratori e hanno una responsabilità illimitata che va oltre il valore del proprio conferimento di capitale;
- soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione e mantengono una responsabilità limitata al valore del proprio conferimento nel capitale sociale.

Le società di capitali (2)

Società mutualistiche (solo società di capitali) - scopo mutualistico: fornire ai soci beni/servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, con risparmio di spesa o maggiore remunerazione per l'attività svolta)

Società cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l'attività sociale.

Società cooperative a mutualità non prevalente

Le cooperative a mutualità non prevalente (dette anche «cooperative diverse») sono società cooperative in cui lo scopo mutualistico non è «prevalente»

Mutue assicuratrici

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l'estinguersi dell'assicurazione (art. 2546 c.c.). Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all'assicurazione a premio. Mentre nell'assicurazione a premio l'assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell'assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi.

Scopo consortile

Società consortili (scopo consortile): migliorare – senza rinuncia al fine di lucro – la redditività delle imprese aderenti coordinando la produzione o lo scambio o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività.

ConSORZI: schema aggregativo tra imprenditori ovvero contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (consorzi anticoncorrenziali, consorzi di coordinamento, consorzi di servizio), con attività interna o con attività esterna (in questo caso è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio).

Società di capitali - Modelli di organizzazione

❑ Il sistema o modello ordinario

Il sistema ordinario (di tradizione italiana) prevede la presenza di un Organo di Amministrazione, sia esso un Consiglio di Amministrazione (con eventuale Amministratore/i Delegato/i) o un Amministratore Unico, e di un Organo di Controllo (chiamato Collegio Sindacale).

Quest'ultimo potrà esercitare sia un controllo sulla gestione che un controllo di tipo contabile laddove tale compito sia espressamente previsto dallo statuto sociale e soltanto se tutti i sindaci sono iscritti all'albo dei revisori contabili.

Laddove invece lo statuto non attribuisca esplicitamente questa funzione al Collegio Sindacale o non si verifichino le condizioni per cui essa possa essere esercitata, il collegio eserciterà soltanto il controllo di legalità mentre il controllo contabile sarà affidato a un revisore esterno.

❑ Il sistema o modello dualistico

Il sistema dualistico è un modello tradizionalmente tedesco che comporta di ripartire l'amministrazione della società tra il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, e può essere adottato con apposita indicazione statutaria.

Prevede che al Consiglio di Sorveglianza siano affidate alcune mansioni che, nel modello ordinario, sarebbero invece prerogativa esclusiva dell'assemblea: l'esempio più noto è in questo senso rappresentato dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Contestualmente, il Consiglio di Sorveglianza dovrà anche nominare il Consiglio di Gestione, a cui spetta per l'appunto la gestione dell'impresa, mentre il controllo contabile sarà affidato sempre a un organo esterno come nel sistema ordinario – e dunque a un revisore o a una società deputata a questa specifica mansione.

❑ Il sistema o modello monistico

Il modello monistico è un sistema di stampo anglosassone che comporta la gestione dell'azienda demandata a un organo unitario (il Consiglio di Amministrazione), al cui interno è designato un apposito Comitato di Controllo.

Come il precedente, anche questo modello rappresenta un'alternativa agli altri due e può essere adottato da tutte le società tramite apposita previsione statutaria.

Il controllo contabile sarà affidato in via obbligatoria a un organo esterno, come un revisore o una società di revisione.

Cenni sulla crisi dell'impresa (1)

Con il D.lgs. n. 14/2019 (c.d. codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza – CCII) è stata riformata organicamente la disciplina delle procedure concorsuali già disciplinata dal R.D. 247/1942 (c.d. legge fallimentare).

Procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

Presupposti (art. 2 CCII)

- a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) «**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 179/2012 ..., e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Cenni sulla crisi dell'impresa (2)

Le procedure concorsuali giudiziali nel CCII

procedure

- Liquidazione giudiziale (già fallimento)
- Concordato preventivo

accordi

- Accordo di ristrutturazione omologato
- Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa
- Convenzione di moratoria
- Piano di ristrutturazione omologato
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Accordo di ristrutturazione in esecuzione di piano attestato di risanamento
- Composizione negoziata della crisi
- Concordato stragiudiziale

Le procedure concorsuali amministrative

- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 – c.d. Legge Prodi bis)
- Ristrutturazione industriale (d.l. 347/2003 – c.d. Decreto Marzano)